Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 dicembre 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010
Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1984.

Istituzione presso l'Istituto tecnico industriale « F. Corni » di Modena di nuovi indirizzi specializzati per la termotecnica e per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto interministeriale 2 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1952, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto « F. Corni » di Modena, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di istituire nuovi indirizzi specializzati presso l'Istituto tecnico industriale medesimo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 sono istituiti presso l'Istituto tecnico industriale « F. Corni » di Modena gli indirizzi specializzati per la termotecnica e per l'energia nucleare.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alla istituzione di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in lire 237.000.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 115, art. 1, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 129. — VILLA

TABELLA A

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Fermo Corni » per l'elettrotecnica, l'energia nucleare, le industrie metalmeccaniche, le telecomunicazioni e la termotecnica di Modena

Numero dei corsi 7:
- 2 per l'elettrotecnica
- 1 per l'energia nucleare
- 2 per le industrie metalmeccaniche
- 1 per le telecomunicazioni
- 1 per la termotecnica

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I — Personale direttivo e insegnante			
1 Preside con insegnamento	1	—	Il preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di materie tecniche
2. Lingua e lettere italiane ed educazione civica — Storia	7	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso
3 Lingua e lettere italiane ed educazione civica — Storia	7	—	Ciascuno nella III, IV e V classe di un corso
4 Matematica	3	—	Ciascuno nella I e II classe di due corsi
5 Matematica	—	1	—
6. Matematica	1	—	Nella III e IV classe dei due corsi per le industrie metalmeccaniche e del corso per la termotecnica
7. Matematica	1	—	Nella III e IV classe dei corsi per l'energia nucleare e le telecomunicazioni
8 Matematica	1	—	Nella III e IV classe dei due corsi per l'elettrotecnica
9 Scienze naturali e geografia	2	—	Ciascuno nelle classi di tre corsi
10 Scienze naturali e geografia	—	1	—
11 Fisica e laboratorio . .	4	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso e, alternativamente, nella I o nella II classe di un altro corso
12 Fisica e laboratorio	—	1	—
13 Chimica e laboratorio — Chimica	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per la metalmeccanica e di un corso per l'elettrotecnica
14 Chimica e laboratorio — Chimica	1	—	Nelle classi dei corsi per la termotecnica e le telecomunicazioni
15 Chimica e laboratorio — Chimica	—	1	—
16 Disegno	4	—	Ciascuno nella I e II classe di un corso e, alternativamente, nella I o nella II classe di un altro corso
17 Disegno	—	1	—
18 Disegno tecnico — Impianti termotecnici e disegno	1	—	Nelle classi del corso per la termotecnica
19 Disegno tecnico — Impianti nucleari e tecnologie relative	1	—	Nelle classi del corso per l'energia nucleare
20 Disegno tecnico	—	1	—
21 Lingua straniera .	2	—	Ciascuno nella I e II classe di tre corsi
22 Lingua straniera	—	1	—
23 Complementi tecnici di lingua straniera	—	1	—
24 Elettrotecnica — Elettrotecnica generale	2	—	Ciascuno: elettrotecnica nella IV classe di un corso per le industrie metalmeccaniche e elettotecnica generale nelle classi di un corso per l'elettrotecnica
25 Elettrotecnica — Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio	1	—	Elettrotecnica nella IV classe del corso per la termotecnica; elettrotecnica generale, etc., nelle classi del corso per l'energia nucleare.

Segue TABELLA A

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
26. Elettrotecnica generale Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio	1	—	Elettrotecnica generale nella IV classe del corso per le telecomunicazioni; misure elettriche, etc. nelle classi del corso stesso
27. Elettrotecnica generale Radioelettronica	1	—	Elettrotecnica generale nella III classe del corso per telecomunicazioni e radioelettronica nelle classi del corso stesso
28. Misure elettriche e laboratorio	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica
29. Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	2	—	Ciascuno: impianti elettrici e disegno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica, costruzioni etc. nella III classe del corso stesso
30. Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	1	—	Nella IV e V classe dei due corsi per l'elettrotecnica
31. Meccanica e macchine a fluido	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per l'elettrotecnica e di un corso per le industrie metalmeccaniche
32. Meccanica - Meccanica e macchine Elementi di meccanica e macchine	1	—	Nelle classi dei corsi per la termotecnica, l'energia nucleare e le telecomunicazioni
33. Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per la termotecnica
34. Tecnologia meccanica Tecnologia meccanica e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per la termotecnica e nelle III classi dei due corsi per le industrie metalmeccaniche

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
35. Tecnologia meccanica e laboratorio	2	—	Ciascuno nella IV e V classe di un corso per le industrie metalmeccaniche
36. Studi di fabbricazione e disegno	2	—	Ciascuno nelle classi di un corso per le industrie metalmeccaniche
37. Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per l'energia nucleare
38. Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio Controlli, servomeccanismi ed applicazioni e laboratorio	1	—	Nelle classi del corso per l'energia nucleare
39. Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche	—	1	—
40. Telegrafia e telefonia	—	1	—
41. Elementi di diritto . . .	—	1	—
42. Religione	—	2	—
II — *Personale insegnante tecnico-pratico*			
1 Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di fisica	3	—	—
2 Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di chimica	2	—	—
3 Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di misure elettriche	1	1	—
4 Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di misure elettroniche	1	—	—
5 Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione	—	1	—
6 Insegnante tecnico pratico coadiutore per il laboratorio di controlli, servomeccanismi ed applicazioni	—	1	—

Segue TABELLA *A*

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
7. Insegnanti tecnico-pratici coadiutori per il laboratorio di tecnologia meccanica	2	—	—
8. Insegnante tecnico-pratico coadiutore per il laboratorio di termotecnica e macchine a fluido	—	1	—
9. Insegnante tecnico-pratico per la falegnameria	—	1	—
10. Insegnanti tecnico pratici per l'aggiustaggio	2	—	—
11. Insegnante tecnico-pratico per le macchine utensili	1	—	—
12. Insegnante tecnico-pratico per la fucina	—	1	—
13. Insegnante tecnico-pratico per la saldatura	—	1	—
14. Insegnante tecnico-pratico per la fonderia	—	1	—
15. Insegnante tecnico-pratico per l'officina meccanica	—	1	—
16. Insegnante tecnico-pratico per l'officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	—	—
17. Insegnanti tecnico-pratici per il laboratorio montaggi	1	1	—
18. Insegnanti tecnico-pratici	—	3	—

III. — *Personale amministrativo*

1. Segretario ragioniere economo	1	—	—
2. Applicati . .	9	—	—

IV. — *Personale ausiliario*

1. Bidelli . .	16	—	—

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1842.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata « Centro di studi americani », con sede in Roma.

N. 1842. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione denominata « Centro di studi americani », con sede in Roma, costituita con atto pubblico 26 maggio 1961, n. 56445 di repertorio, a rogito notaio avv. Pietro Fea e modificato con successivo atto pubblico in data 26 giugno 1963, n. 120830, rogato dal dott. Maria Valeria Acquaro, coadiutore dello stesso notaio Pietro Fea, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. 1843.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Biagio V. M., in frazione Busanella del comune di Carpineti (Reggio Emilia) con la Parrocchia di San Donnino, in frazione Marola di San Donnino dello stesso Comune.

N. 1843. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 8 ottobre 1962, con cui viene disposta l'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Biagio V M., in frazione Busanella del comune di Carpineti (Reggio Emilia) con la Parrocchia di San Donnino in frazione Marola di San Donnino dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. **1844.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Avigno del comune di Varese.

N. 1844. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 14 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 9 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista in località Avigno del comune di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. **1845.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione della Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Bernardo Sacerdote e Dottore, in frazione Cassina Nova del comune di Bollate (Milano).

N. 1845. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 30 novembre 1962, integrato con dichiarazione del 13 dicembre 1962, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Bernardo Sacerdote e Dottore, in frazione Cassina Nova del comune di Bollate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1963, n. **1846.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria de Latinis e San Sebastiano Martire, sita nel comune di Gerocarne (Catanzaro).

N. 1846. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria de Latinis e San Sebastiano Martire, sita nel comune di Gerocarne (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, recante modificazioni alle disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 29 novembre 1957, n. 1208, recante modifiche alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, con la quale è stata istituita in seno al Ministero dell'industria e del commercio la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Visto il decreto presidenziale in data 10 gennaio 1962, n. 2067, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 377, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964;

Visto il telegramma del Ministro per l'industria e il commercio in data 13 marzo 1963, n. 1761, con il quale viene precisato che le competenze concernenti le materie trattate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici di pertinenza del detto Dicastero sono state trasferite dalla Direzione generale degli affari generali alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del ripetuto Ministero;

Considerato che in conseguenza di tale trapasso di competenze, si rende necessario far succedere in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici il direttore generale della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, in sostituzione del direttore generale degli affari generali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 10 gennaio 1964 è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale membro di diritto, il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria e del commercio in sostituzione del direttore generale degli affari generali dello stesso Dicastero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1963
Registro n. 54, foglio n. 90

(11176)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo predetto;

Visto il proprio decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente la istituzione della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Viste le lettere 18 giugno 1961, n. 1891 e 18 ottobre 1963, n. 1947, con le quali il Ministero di grazia e giustizia (Gabinetto) ha chiesto che il dott Giuseppe Baroni, magistrato d'appello addetto all'Ufficio legislativo, sia nominato rappresentante del Ministero stesso, in sostituzione del prof. Giuseppe Mirabelli, che, trasferito ad altro ufficio, non è più in grado di adempiere all'incarico che gli era stato conferito;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Baroni, magistrato d'appello addetto all'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, è nominato membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del prof. Giuseppe Mirabelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1963

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1963
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 308

(11031)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli artt. 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 dicembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(11007)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli artt. 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 3,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 4 dicembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(11010)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 dicembre 1963

Il Ministro: MEDICI

(11189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Santa Ninfa (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11161)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Pantelleria (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.414.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11162)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1963, il comune di Ciminna (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.351.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11163)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Collesano (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11164)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Militello Rosmarino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.920.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11165)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Castroreale (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.127.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11166)

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di San Vito Lo Capo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.128.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11168)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Poggioreale (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.043.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11167)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Vita (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.645.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11169)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.589.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11336)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1963, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.411.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11135)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di vacanza della cattedra di « Clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa è vacante la cattedra di « Clinica oculistica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11431)

Avviso di vacanza della cattedra convenzionata di « Chirurgia plastica ricostruttiva » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano, è vacante la cattedra convenzionata di « Chirurgia plastica ricostruttiva » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11436)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Scuola autonoma di ostetricia di Verona ad istituire una Scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.

Con decreto n. 300.7.II.AG.42-773, in data 13 novembre 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola autonoma di ostetricia di Verona è stata autorizzata ad istituire una Scuola professionale per infermiere, senza obbligo d'internato per le allieve, con sede presso la Scuola di ostetricia medesima.

(10267)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Del Melfa », con sede in Roccasecca (Frosinone).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1963, il dott. Guido Cacace è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Del Melfa », con sede in Roccasecca (Frosinone), già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 16 marzo 1951, in sostituzione del sig. Tommaso Abbate fu Bernardo, deceduto.

(10333)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° aprile 1964

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1964, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000 000 e di venti di lire 1.000.000 a ciascuna delle ventitre serie (dalla 1ª/1964 alla 23ª/1964) dei buoni del Tesoro novennali 5% scadenti il 1° aprile 1964, emessi in base alle leggi 31 luglio 1954, n. 612, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto ministeriale 11 dicembre 1954.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 18 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 19 dicembre 1963

Il direttore generale reggente: GRECO

(11173)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a settantadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, relativa all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550 relativa alla unificazione dei tagli di carta bollata;

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno determinare in settantadue i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni di limite massimo di età previste dal settimo comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
laurea in scienze economico-marittime conseguita presso l'Istituto universitario navale di Napoli, ai sensi della legge n. 67 del 1° febbraio 1960.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio (di cui al primo comma precedente), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato allo articolo seguente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

l) per i mutilati ed invalidi civili (art. 11 legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato (a termine dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 6) e 7) che precedono si cumulano tra loro, ed il beneficio di cui al n. 3 a) si cumula con quelli di cui ai nn. 1), 6) e 7), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti.

La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio ed il recapito;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, l'Istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'articolo 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente Università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo di L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del successivo art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, numero 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documeuti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quale appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare, non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 200 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nello elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al successivo art. 11.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al successivo art. 6 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 200 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra deliberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) di caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia , dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del successivo art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 4;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimeto della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 4;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio, prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal precedente art. 5.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova consiglieri di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

In caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in 4 prove: tre scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) economia politica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti altre materie:

1) diritto internazionale pubblico e privato;
2) diritto civile e commerciale;
3) elementi di diritto penale;
4) scienza delle finanze;
5) statistica metodologica;
6) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza o di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo parere favo-

revole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei Capi dei servizi ai quali è stato applicato o sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un docente universitario di economia politica e di un docente universitario di diritto del lavoro o legislazione sociale in una Università della Repubblica, membri;

c) di due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1963
Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 151

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª
Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a settantadue posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso l'Università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione). Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, li . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9572)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Manfredonia (Foggia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Manfredonia, indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 21 giugno 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe, vacante nel comune di Manfredonia, nell'ordine appresso indicato:

1. Riccitiello dott. Ciro . . . . punti 81,84 su 132
2. Fanelli dott. Filippo . . . . » 80,11 »
3. Di Pietro Giuseppe . . . . » 78 — »
4. Armocida dott. Rocco . . . . » 77,84 »
5. Zambetti dott. Guido . . . . » 77,19 »
6. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 77,11 »
7. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 77 — »
8. Panebianco dott. Gaetano, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 76,50 »
9. Colonna Giovanni . . . . » 76,50 »
10. Bertinetti dott. Mario . . . . » 75,47 »
11. Ferri dott. Raffaele . . . . » 75,05 »
12. Pieschi dott. Antonio . . . . » 74,95 »
13. Genovese dott. Stanislao . . . » 74,71 »
14. Ganci dott. Rosario . . . . » 74,30 »
15. Lombardi dott. Antonio . . . » 73,81 »
16. Ferri dott. Pasquale . . . . » 73,68 »
17. Cassano dott. Pasquale . . . » 72,80 »
18. Manfredi dott. Francesco . . . » 72,22 »
19. Romano dott. Francesco . . . » 72,14 »
20. Coppa dott. Gerardo . . . . » 71,92 »
21. Alagna dott. Gaetano . . . . » 70,75 »
22. Zaccaria dott. Mario . . . . » 70,38 »
23. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 69,96 »
24. Belvedere dott. Giuseppe . . . » 69,36 »
25. Specchio dott. Franco . . . . » 69,22 »
26. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 69,08 »

27. Lebuis dott. Assuero . . . . punti 68,79 su 132
28. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 68,78 »
29. Coverlizza dott. Mario . . . » 68,22 »
30. Amelio dott. Enrico . . . . . » 67,72 »
31. Centro dott. Francesco Saverio . . » 67,50 »
32. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 67,42 »
33. Tollis dott. Aldo . . . . . . » 67,40 »
34. Visioli dott. Lino . . . . . . » 67,20 »
35. Gaggiani Filippo . . . . . . » 66,51 »
36. Scalia dott. Benedetto . . . . » 66,36 »
37. Medicamento dott. Umberto . . . » 66,35 »
38. Mancini dott. Rocco . . . . . » 66 — »
39. Di Campo dott. Michele . . . . » 65,86 »
40. Magli Francesco . . . . . . » 65 — »
41. Romano dott. Pasquale . . . . » 64,06 »
42. Garzilli Arnaldo . . . . . . » 64 — »
43. Mastrangelo Domenico . . . . » 63,80 »
44. Salani dott. Aroldo . . . . . » 63,63 »
45. Scalesse Francesco . . . . . » 63,16 »
46. Gasponi Vittorio . . . . . . » 62,60 »
47. Marceca dott. Ignazio . . . . . » 62,27 »
48. Facondi Giovanni . . . . . . » 61,74 »
49. Pastore dott. Ettore . . . . . » 59,50 »
50. Trapani Leopoldo . . . . . » 58,56 »
51. D'Andrea Nicandro . . . . . » 57,33 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(11403)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove pratiche del concorso pubblico a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2738.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2738, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 259, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra periti industriali chimici o periti chimici tintori;

Delibera:

Le prove pratiche del pubblico concorso a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 1964, presso l'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (piazza Ippolito Nievo, 46).

Roma addì 19 dicembre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(11421)

Diario delle prove pratiche del concorso pubblico a sei posti di segretario tecnico (tessile) in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2737.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2737, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 258, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di segretario tecnico (tessile) in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra periti industriali tessili o tintori;

Delibera:

Le prove pratiche del pubblico concorso a sei posti di segretario tecnico (tessile) in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 17 e 18 gennaio 1964, presso l'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (piazza Ippolito Nievo, 46).

Roma, addì 19 dicembre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(11422)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso straordinario per esame-colloquio a trentotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale, in data 23 giugno 1963, con il quale è stato indetto un concorso straordinario per titoli e per esame-colloquio per la nomina di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 330;

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di scadenza del concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in preambolo è prorogato a tutto il 10 gennaio 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1963
Registro n. 46 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 376. — LAZZARINI

(11185)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.